

TAR Lombardia - Sentenza 15/09/2011 n. 2225
d.lgs 163/06 Articoli 83, 84 - Codici 83.1, 84.1

La circostanza che il bando non esprima in termini numerici il peso di un criterio rispetto ad un altro non esclude che il giudizio debba comunque essere, sia pure sinteticamente e succintamente, motivato con riguardo a questi ultimi, alla cui osservanza la p.a. si è autovincolata. Sul piano dell'obbligo motivazionale, è perciò necessario che la commissione spieghi attraverso quale percorso logico è giunta alla conclusione, assumendo in considerazione comparativamente tutti i criteri indicati dal bando.